(N. 464)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CARON Giuseppe, CARMAGNOLA e PERRIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1954

Istituzione di una Commissione italiana per la energia nucleare e congloba nento in essa del Co nitato nazionale per le ricerche nucleari.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal momento nel quale (2 dicembre 1942) per la prima volta nella storia delle conquiste dell'uomo, si riuscì a captare e trasformare l'immensa energia racchiusa nel nucleo degli atomi, e par giusto qui ricordare come tra i principali protagonistri di questa scoperta ci sia, ancora una volta, il nome di uno scienziato italiano, Enrico Fermi, enormi progressi sono stati compiuti nel campo degli studi e delle sperimentazioni non solo, ma anche nel campo delle pratiche realizzazioni.

Migliaia di laboratori e di stabilimenti sono sorti in tutto il mondo per questi studi e per lo sfruttamento di questa energia e gli sviluppi più recenti sono l'esecuzione di pile, impianti di reattori, centrali nucleo-termoelettriche per la trasformazione dell'energia nucleare in energia elettrica e reattori nucleari per sommergibili.

Pochi mesi or sono la Commissione della energia atomica degli Stati Uniti ha dato notizia di aver impostata la costruzione del primo reattore per usi civili atto ad erogare 60 mila Kilowatt di energia elettrica e del costo preventivato di 37 miliardi di lire circa.

Nella gara per dominare e meglio sfruttare l'energia nucleare sono oggi impegnati, oltre gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Russia, parecchi altri Paesi, molti dei quali in forma niente affatto segreta e per scopi esclusivamente civili.

Nuove pile sono state costruite infatti in Svezia e Norvegia, molto si lavora in campo sperimentale nel Belgio, nella Svizzera, in Germania ed in Francia, ove lo Stato ha già speso una trentina di miliardi di franchi per la costruzione dei reattori. Anche l'India ha fatto sorgere a Bombay un suo laboratorio di ricerche atomiche e nel campo internazionale si è creato un Consiglio per lo studio dei piani di un laboratorio europeo.

L'interesse suscitato dovunque dalle possibilità di produrre grandi quantità di energia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

partendo dai cosiddetti « combustibili nucleari », è data dal fatto che le riserve energetiche mondiali espresse in « grandi calorie » (Kcal) sono rappresentate nella seguente tabella molto espressiva che dà la plastica dimostrazione della limitatezza, nella quantità e nel tempo, di molte delle fonti tradizionali, mettendo in risalto, di converso, l'ordine di grandezza dell'energia contenuta nelle riserve mondiali di uranio.

Combustibili	Contenuto energetico in 1018 kcal.
Petrolio greggio	900
Benzine leggere naturali . .	20
Scisti bituminosi	1.000
Gas naturali	150
Carbone	20.000
Totale . . .	22.070
Uranio naturale (considerato tutto scindibile)	450.000
Totale generale . . .	472.070

Non bisogna dimenticare infatti che occorre guardare al problema dell'energia nucleare non solo perchè si speri di creare una sorgente più a buon mercato del carbone, del petrolio o del metano o dei corsi d'acqua, ma perchè occorre pensare a coprire un nostro fabbisogno di energia che cresce continuamente e non sarà più possibile tra qualche anno far fronte a questa crescente domanda con i combustibili tradizionali.

L'esperienza ci insegna poi che per ogni novità tecnica sono trascorsi, mediamente, 15 o 20 anni tra la costruzione dei prototipi e la diffusione dei modelli di uso corrente e di pratica convenienza, possiamo quindi ben supporre che al massimo tra 20 anni le centrali nucleari saranno entrate nell'uso generale e le altre forze energetiche, sia per le diminuite riserve, sia per il costo, andranno, forse, progressivamente fuori uso.

Stando così le cose, tenuto presente che la aspirazione ad un coordinamento da parte dello Stato e dei suoi organi specializzati nel campo dell'energia, è stato manifestato con chiarezza nei due rami del Parlamento e tra l'altro dal senatore Giuseppe Caron nella sua relazione al bilancio di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno 1953-54, appare necessario sottrarre questo problema agli organismi generici, istituiti per il progresso delle scienze e delle ricerche — dei quali qui non si vuol però dimenticare le benemerenze —, per affidarne le soluzioni ad un organismo specializzato e controllato dal Parlamento.

Non sembra dubbio, innanzi tutto, ai proponenti che il problema dell'energia nucleare debba essere in linea principale affidato allo Stato, sia per l'entità dei finanziamenti necessari, sia perchè l'Italia non può abdicare, solo grande Paese nel mondo civile, al controllo, nell'interesse collettivo, delle applicazioni dell'energia nucleare. Anche perchè bisogna finalmente comprendere che disinteressandosi delle pratiche utilizzazioni degli studi in argomento si compirebbe un atto antieconomico, quando migliaia di esempi e di statistiche ci hanno detto e ci dicono come le applicazioni delle indagini scientifiche, nei Paesi più progrediti, ripaghino più volte e quasi sempre la spesa destinata alla ricerca.

Se l'Italia restasse oggi indietro nella corsa degli studi nucleari rischierebbe di mettersi domani in condizioni molto svantaggiose nelle realizzazioni e rispetto a quelle che saranno la vita produttiva e l'attività industriale di un futuro che possiamo ormai intravedere prossimo: quello dell'èra atomica.

Lo sfruttamento dell'energia nucleare ha bisogno di una viva ed assidua cooperazione tra le attività scientifiche industriali e politiche del Paese, è sembrato perciò opportuno che la legislazione relativa dovesse essere commisurata alla grandiosità e novità del compito.

Il disegno di legge che oggi viene presentata al Senato tende alla costituzione di una Commissione italiana per l'energia nucleare (C.I.E.N.) che avrebbe lo scopo di proporre, studiare, coordinare e controllare le ricerche riguardanti l'energia nucleare applicata ai fini pacifici, nonchè le attività industriali relative.

Svincolata dei controlli burocratici ed amministrativi, non indispensabili, con personale sceltissimo assunto con i criteri delle imprese

private, essa sarà capace di coordinare ed utilizzare anche singole iniziative ai fini del programma statale.

Si prevede infatti il principio che l'esecuzione parziale del programma dello Stato possa essere affidato anche ad imprese private, con le garanzie derivanti dal controllo tecnico e politico dei contratti relativi.

I mezzi necessari alla Commissione saranno ottenuti con minimi sovraprezzi applicati sulla larga base dell'erogazione di altre fonti di energia, l'elettricità ed il metano.

Con l'aliquota prevista di lire 0,05 per Kw. e di lire 0,05 per metro cubo di metano il finanziamento annuo si può calcolare su miliardi 1,6, al disotto naturalmente alle cifre previste da altri Paesi, ma sufficiente tuttavia a tener vive le iniziative in atto, a coordinare ed a permettere alla Commissione di iniziare una sana e sopratutto concreta attività.

La scelta dei membri della Commissione, che congloberebbe l'attuale Comitato nazionale per le ricerche nucleari, che poco ha potuto fare, nonostante ogni migliore volontà, per le scarse facoltà date dal decreto istitutivo e per la mancanza di mezzi adeguati, sarà affidata al potere esecutivo che dovrà saggiamente curare la competenza rispettivamente nei settori della fisica, della chimica, dell'ingegneria nucleare, e per quanto riguarda la amministrazione e l'organizzazione di grandi complessi industriali.

La C.I.E.N., nominata su proposta del Presidente del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà per il primo quinquennio composta dagli attuali Membri del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, integrato da due nuovi membri e la nomina avverrà alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione redigerà subito le norme di attuazione della legge stessa e quelle del Regolamento esecutivo ed entro sei mesi il Consiglio dei ministri approvandole darà vita effettiva alla Commissione stessa per il raggiungimento dei suoi alti fini.

Proponendo questa legge all'approvazione del Parlamento, pur consapevoli delle modeste possibilità economiche nazionali e della limitatezza dei fondi così resi disponibili, riteniamo però di portare un serio contributo alla possibilità del nostro Paese di occupare il posto che gli compete anche in questo settore che sempre più rileverà la sua basilare importanza per lo sviluppo economico e di conseguenza sociale dell'umanità intera.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituita, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione italiana per l'energia nucleare (C.I.E.N.), con lo scopo di proporre, studiare, coordinare e controllare le ricerche riguardanti l'energia nucleare applicata ai fini pacifici, nonchè le attività industriali relative.

La C.I.E.N. ha personalità giuridica.

Essa non persegue fini di lucro.

Art. 2.

La C.I.E.N. è composta di undici membri nominati — per cinque anni — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio dei ministri.

La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione.

Art. 3.

La C.I.E.N. ha particolarmente il compito di:

a) promuovere le applicazioni di pace dell'energia nucleare, intese allo sfruttamento ed alla conversione di essa in altre forme di energia, allo scopo di elevare le possibilità di sviluppo economico e industriale del Paese, predisponendo a questo fine un programma organico per la costruzione di reattori nucleari per produzione di energia;

b) proporre e promuovere le ricerche utili ai fini applicativi;

c) promuovere la prospezione, la ricerca e lo sfruttamento dei minerali, la produzione e l'approvvigionamento dei materiali che interessano l'energia nucleare;

d) assicurare la partecipazione dell'Italia a conferenze, convegni, imprese ed organismi internazionali ed esteri per le ricerche e le applicazioni civili dell'energia nucleare, nonchè promuovere ogni forma di collaborazione dell'Italia con le Organizzazioni internazionali ed estere competenti;

e) promuovere il coordinamento delle attività che potranno sorgere nella sfera di competenza della Commissione, da attuarsi nell'àmbito delle leggi vigenti;

f) fornire al Governo tutte le informazioni concernenti l'energia nucleare e le sue applicazioni, assistendolo direttamente, a mezzo dei suoi membri o di persone estranee da essa delegate, nei negoziati internazionali sulla energia nucleare e nella preparazione dei regolamenti per l'esportazione, l'importazione, la produzione e la vendita di materiali e apparecchi comunque interessanti tale energia.

Art. 4.

La C.I.E.N. ai fini della realizzazione del suo programma può affidare a imprese sia pubbliche che private l'esecuzione di compiti specifici, anche finanziandole, in quanto occorra, e stipulando i necessari contratti.

I contratti sono firmati dal Presidente e da altro membro designato dalla Commissione.

Tutte le realizzazioni ottenute con eventuali finanziamenti della C.I.E.N. sono di proprietà della stessa. Essa, tuttavia, caso per caso, potrà stabilire condizioni diverse.

Art. 5.

Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 3, e per provvedere ad eventuali finanziamenti, di cui all'articolo 4, la C.I.E.N. prepara piani finanziari, disponendo dei fondi stanziati a suo favore a norma dell'articolo seguente.

I fondi per il funzionamento della C.I.E.N. saranno determinati annualmente in base ad un bilancio preventivo, che, deliberato dalla Commissione medesima, sarà sottoposto nel dicembre di ogni anno al Ministro dell'industria e del commercio per l'approvazione.

La C.I.E.N. dovrà sottoporre ogni anno entro il marzo al Ministro dell'industria e del commercio per l'approvazione un conto consuntivo delle entrate e delle spese ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Conto consuntivo e relazione sono presentati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dello Stato.

Art. 6.

Per la realizzazione dei compiti della C.I.E.N. sono devolute le entrate derivanti dai seguenti sovraprezzi:

a) lire 0,05 a carico del produttore, su ogni kwh. di energia elettrica, comunque prodotta da qualsiasi azienda pubblica o privata, comprese le autoproduttrici;

b) lire 0,05 per ogni mc. di metano venduto.

Il sovraprezzo sul metano, è reversibile sui consumatori, salvi i rimborsi di spettanza delle Società produttrici di energia termoelettrica dal metano stesso.

Il sovraprezzo su ogni kwh. di energia elettrica venduto è reversibile sui consumatori.

L'applicazione dei sovraprezzi di cui al presente articolo avrà la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le entrate derivanti sono vincolate alla realizzazione degli scopi della C.I.E.N.

La C.I.E.N. può ricevere sovvenzioni pubbliche o private di qualsiasi genere, come pure donativi in denaro, beni reali, materie prime, prodotti finiti, senza necessità delle particolari autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per le persone giuridiche.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme necessarie all'attuazione della presente legge ed il regolamento esecutivo, il quale stabilirà le attribuzioni del Presidente, del Segretario e dei membri della Commissione e le norme per il funzionamento della C.I.E.N.

Art. 8.

Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre con propri decreti il distacco ed il comando presso gli uffici della Commissione di personale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

La Commissione può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, disporre la assunzione di personale tecnico o comunque specializzato il cui trattamento giuridico ed economico potrà essere assimilato a quello previsto dai contratti dell'impiego privato, secondo le norme che saranno contenute nel regolamento di esecuzione.

L'onere conseguente graverà su un apposito capitolo del bilancio della C.I.E.N.

Art. 10.

A tutte le operazioni, gli atti e i contratti concernenti la C.I.E.N. si applicano le norme di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 11.

La presente legge sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1952, n. 3205.

La composizione della C.I.E.N., integrata con due nuove nomine, rimane quella del cessato Comitato nazionale per le ricerche nucleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1952, numero 3206 ed il quinquennio dei designati scade nel 1959.

Art. 12.

Per i suoi fini la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello in cui verranno pubblicati i decreti contenenti le norme di attuazione ed il regolamento esecutivo, di cui al precedente articolo 7.

Tuttavia, le disposizioni concernenti la nomina della Commissione entrano in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione della legge.

Non appena costituita la Commissione redigerà lo schema delle norme di attuazione della legge e quello del regolamento esecutivo, e presenterà gli schemi suddetti al Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.